

Omissione del versamento di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Possibile il ravvedimento anche in caso di versamento frazionato

L'articolo 4-decies, introdotto con un emendamento dalla Camera dei Deputati, del D.L. 34/2019, Cd. Decreto Crescita (A.C. 1807-A/R), se approvato anche dal Senato della Repubblica, interviene sull'ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso, recependo alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa in materia di versamento frazionato dell'imposta o versamento "tardivo" dell'imposta frazionata (cd. ravvedimento parziale).

Comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA primo trimestre 2017. L'Agenzia scrive

Come previsto dal comma 5 del nuovo articolo 21-bis decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come inserito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016,

n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, inviate le prime lettere di compliance con cui l'Agenzia delle entrate invita i contribuenti a chiarire la loro posizione e a saldare il debito IVA se dovuto.

In questo caso, i titolari di partita IVA destinatari delle comunicazioni relative al I trimestre 2017 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a zero: le sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso

I contribuenti che compensano crediti e imposte e presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero possono mettersi in regola e beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997). Nella risoluzione n. 36/E di oggi, infatti, l'Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono gli importi da pagare in caso di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero, a seconda del momento in cui il contribuente regolarizza la violazione.